

Roma, 25 Ottobre 2021

Prot. 325

Oggetto: Decreto legge “fisco e lavoro”. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 Ottobre è stato pubblicato il decreto legge n. 146, sempre del 21 Ottobre, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. E’ il cosiddetto decreto “Fisco e lavoro” già in vigore dallo scorso 22 Ottobre.

Nel rimandare gli interessati alla lettura della nota predisposta da Confcommercio che si allega, di seguito riportiamo i passaggi di maggior interesse relativi alle tematiche del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Quarantena (art. 8)**

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico, e non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Nel limite massimo di spesa di 188,3 milioni di euro per il 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps (esclusi i datori di lavoro domestico), per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.

- **Congedi parentali (art. 9)**

La disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 dicembre 2021.

Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli di qualsiasi età, con grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell’area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l’uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

- **Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11)**

I datori di lavoro privati (di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n.41 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.69 del 2021) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 Ottobre c.a, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per un periodo massimo di **13 settimane** collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021.

I predetti trattamenti sono concessi per l'anno 2021 nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro, ripartiti in 304,3 milioni di euro per l'Assegno Ordinario e 353,6 milioni di euro per la CIGD.

Per quanto riguarda l'invio delle istanze, il termine per la presentazione è confermato entro la fine del mese successivo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto in commento.

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Decorsi tali termini il pagamento della prestazione e degli oneri connessi rimarrà a carico del datore di lavoro.

La disposizione conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Sono comunque previste alcune eccezioni (licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione).

- **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1, lettera b)**

Vengono apportate alcune modifiche all'art. 8 del D.Lgs 81/08 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) con l'obiettivo di rendere più efficace e funzionale la piattaforma del SINP – Sistema informativo nazionale per la prevenzione. Si dispone, al riguardo, che gli Organi di Vigilanza dovranno far confluire in una specifica sezione della piattaforma, i dati relativi alle sanzioni applicate dagli organi ispettivi in occasione dei controlli effettuati nei luoghi di lavoro.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà` di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

- **Vigilanza (art. 13, comma, 1 lettera c)**

Viene operata una importante revisione della normativa in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzata a potenziare il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si interviene in particolare sull'articolo 13 del D.Lgs 81/08 equiparando, di fatto, le competenze dell'Ispettorato (finora limitate all'edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) a quelle generali delle Asl.

- **Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, comma 1 lettera d)**

La disposizione in commento opera un'articolata revisione dell'art. 14 del D.Lgs 81/08 che, come noto, reca disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Al riguardo si dispone che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa sia nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato senza regolare comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nell'originaria formulazione tale percentuale era fissata al 20%), sia nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione non presuppone una reiterazione degli illeciti.

Le violazioni che possono essere oggetto del provvedimento sono quelle individuate dall'Allegato I del decreto in commento e, tra le stesse, la novità è rappresentata dalla seguente fattispecie: *“Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”*

Si prevede poi che la sospensione sia adottata in relazione a quella parte dell'attività interessata dalle violazioni o, in alternativa, in relazione all'attività lavorativa che viene prestata dai lavoratori interessati alle violazioni descritte ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (ovvero la mancata formazione ed addestramento e la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto).

Insieme al provvedimento di sospensione, l'INL può imporre anche specifiche misure idonee a far cessare lo stato di pericolo

Per l'intero periodo della sospensione, l'impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione

Quanto alle sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, si evidenzia come siano rimaste inalterate le fattispecie di violazione anche se diminuiti risultano ora essere gli importi dell'ammenda. In particolare si dispone che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 (la normativa previgente comminava l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

- **Organismi paritetici (art. 13, comma 1, lettera e)**

Viene apportata una modifica all'art. 51 del D.Lgs 81/08 che contiene la disciplina degli organismi paritetici. In particolare, intervenendo sul comma 8-bis, si dispone l'estensione delle comunicazioni che tali organismi devono effettuare annualmente. Tali comunicazioni, che dovranno essere effettuate oltre che all'Inail anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovranno ricomprendere i dati relativi:

– alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e che hanno svolto formazione organizzata dagli stessi OO.PP.;

– ai rappresentanti per la sicurezza territoriali;

– al rilascio delle asseverazioni effettuate in materia di salute e sicurezza.

Tali dati saranno utilizzati per individuare le priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato e per l'individuazione di criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'Inail.

Per gli ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura della nota Confcommercio, e del testo del D.L. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anch'esso allegato.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it